

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 29 settembre 1994, n. 1061.

(Conferma TAR Puglia – Lecce: I Sezione, 8 aprile 1994, n. 227).

I "segretari giudiziari", di cui all'art. 3, c. 4, della L. 25.03.1993, n. 81, autorizzati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, vanno individuati nei soli funzionari amministrativi addetti alle Procure generali o alle Procure della Repubblica. La mancanza della data determina la nullità dell'atto di autenticazione delle sottoscrizioni.

Omissis. – Non v'è dubbio che l'evoluzione normativa in materia denoti un progressivo ampliamento della cerchia dei soggetti abilitati all'autenticazione (all'evidente scopo di facilitare la presentazione delle liste), ma ciò è stato compiuto sempre con l'indicazione di figure ben individuate e circoscritte, sicché appare evidente l'intento del legislatore di precludere ogni forma di interpretazione estensiva.

In tale ottica va letto l'art. 3 quarto comma della L. 25 marzo 1993 n. 81, che ha abilitato ad eseguire le autenticazioni delle firme di sottoscrizione delle liste anche i "segretari giudiziari".

Ora, ad avviso degli appellanti il legislatore con la norma appena citata avrebbe inteso estendere le funzioni di autenticazione di che trattasi al personale amministrativo degli organi giurisdizionali che svolga oggi funzioni riconducibili a quelle della figura professionale del "segretario giudiziario" del precedente ordinamento per carriere, e cioè agli "assistenti giudiziari" (VI q.f.) ed ai "collaboratori di cancelleria" (VII q.f.). Ma tale ampliamento equivale ad estendere le funzioni di autenticazione a tutto il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni grado dell'ordine giudiziario, e quindi anche ai cancellieri di conciliazione.

Il Collegio reputa, invece, che il legislatore – rifacendosi nella norma in questione all'ordinamento precedente l'introduzione dei profili professionali, il quale teneva distinte le qualifiche e le funzioni del personale di cancelleria da quelle del personale di segreteria in ragione dei diversi uffici di cui era destinato – abbia adoperato l'espressione "segretari giudiziari" con riguardo all'incardimento dei funzionari presso determinati uffici giudiziari. Deve, pertanto, ritenersi che il legislatore abbia inteso abilitare all'autenticazione in parola i soli funzionari amministrativi addetti alle Procure generali o alle Procure della Repubblica.

Deve poi escludersi che il vizio da cui è affetta l'autenticazione possa considerarsi una mera irregolarità di natura formale, che non impedisce all'atto di raggiungere il suo scopo.

Il compimento della formalità dell'autenticazione da parte di soggetto non abilitato equivale a mancanza della stessa e determina la nullità insanabile della sottoscrizione delle liste elettorali.

Con atto depositato il 21 aprile 1994, gli appellanti – a seguito della pubblicazione della parte motiva della sentenza impugnata – hanno dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la mancata indicazione della data e del luogo di autenticazione costituisce una mera irregolarità che non impedisce all'autentica di raggiungere ugualmente il suo scopo.

L'omissione della data di autenticazione prescritta dall'art. 20 terzo comma della L. 4 gennaio 1968 n. 15 (cui fa rinvio l'art. 14 secondo comma della legge n. 53 del 1990) non costituisce una mera irregolarità, dal momento che l'art. 14 terzo comma della L. 21 marzo 1990 n. 53, dispone espressamente che "Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione della candidature", e l'indicazione della data di autenticazione è indispensabile per verificare l'osservanza di tale disposizione.

Omissis.